



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 2 DEL 15 GENNAIO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Entro il 31 gennaio 2021 i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di spese effettuate dai contribuenti nel 2020. Con D.M. 19.10.2020 il Mef ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 venga comunicata anche la modalità di pagamento (salvo che per i casi di esclusione).

Pagina 5

- **IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: LE NOVITÀ 2021**

Dal 2021 cambia (nuovamente) il termine per il versamento del bollo virtuale assolto sulle fatture elettroniche. Resta, invece, la possibilità di slittare il pagamento di un trimestre in caso di importi di modesto valore. Nella seguente scheda analizziamo le novità in materia.

Pagina 10

- **DECRETO MILLEPROROGHE**

Il c.d. Decreto Milleproroghe (D.l. 183/2020) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, ed è entrato in vigore il 31.12.2020. Riepiloghiamo in questa scheda le principali proroghe di interesse fiscale.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO

- **CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZABILE FINO AL 30.06.2021**

Pronto il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. La Legge di Bilancio 2021 ha previsto che il suddetto credito possa essere utilizzato dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e non più per tutto l'anno 2021. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo come effettuare l'invio della comunicazione delle spese e come utilizzare il credito di imposta.

Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 15.01.2021 AL 29.01.2021**

Pagina 39

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Nuove regole anti COVID e proroga stato di emergenza al 30 aprile 2021

Il **Consiglio dei Ministri n. 90** del 13.1.2021 ha deliberato **la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza** ed ha **approvato un nuovo Decreto-Legge** che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. In particolare, si prevede, in tema di spostamenti dei cittadini:

- ◆ **fino al 15 febbraio 2021 confermato il divieto a ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse**, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze
- ◆ **dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021** sull'intero territorio nazionale **si applicano le seguenti misure:**
 - ✓ **consentito, una sola volta al giorno, spostarsi tra le 5.00 e le ore 22.00 verso un'altra abitazione privata abitata a un massimo di due persone** ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione (oltre a minori e disabili). Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
 - ✓ **viene istituita una cosiddetta area "bianca", nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" nella quale NON si applicano** le misure restrittive previste per le **aree gialle, arancioni e rosse** ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.

Sospensione contributi INPS per Covid: nuova proroga al 31.1

Slitta al 31 gennaio il versamento del secondo 50% di contributi sospesi nel 2020 per COVID-19.

Va ricordato che la prima tranche del 50% andava versata entro il 16 settembre 2020 (messaggi n. 3274 del 9 settembre 2020 e n. 3882 del 23 ottobre 2020). Il nuovo messaggio INPS 102/2020 fornisce le indicazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. *"Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021"*. Il messaggio specifica quindi le istruzioni operative per le diverse gestioni e datori di lavoro.

Bonus affitti ok anche per l'indennità di occupazione

Con Risposta a interpello n 34 dell'11 gennaio l'Agenzia delle entrate replica ad un locatario che ha pagato, in luogo del canone di affitto di immobile uso ufficio, una indennità di occupazione e chiede se gli spetta il bonus affitti previsto dall'art 28 del DL 34/2020, ossia il credito di imposta sui

canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d'azienda. L'Agenzia risponde che, l'indennità di occupazione può essere considerata al pari del canone di locazione e pertanto spetta il bonus se ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma.

Lotteria scontrini: altra proroga e segnalazione degli esercenti

Il Decreto Milleproroghe del 31 dicembre 2020 prevede una ulteriore proroga della partenza del concorso a premi denominato lotteria degli scontrini. In particolare, le novità sono le seguenti:

1. l'avvio della Lotteria sarà definito con provvedimento delle Dogane da adottare entro il 1° febbraio 2021
2. il consumatore, **qualora l'esercente rifiuti di accettare** il codice lotteria, **potrà segnalarlo** a partire dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria <https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/>. L'Agenzia delle entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le analisi di rischio di evasione.

Servizi on line delle Entrate tramite carta d'identità elettronica

Con Provvedimento prot. 8160 del 12 gennaio il Direttore della Agenzia delle Entrate dispone che dal 13 gennaio i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, fruibili nell'area riservata, sono utilizzabili anche dagli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE). Anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle **Agenzie** (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all'area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la Carta d'Identità Elettronica.

Riforma fiscale: tassazione per cassa e dichiarazione precompilata anche per le imprese

L'Agenzia delle Entrate, attraverso le parole del suo Direttore in audizione alla Camera e al Senato in seduta congiunta, sembra spingere verso la tassazione per cassa integrale per le imprese, attraverso *“la cancellazione anche delle restanti poste calcolate per competenza e l'introduzione di un meccanismo che segnali automaticamente pagamento e incasso delle fatture”*; l'applicazione di questo meccanismo permetterebbe la liquidazione mensile o trimestrale dell'IRPEF, l'abolizione del sistema degli acconti e dei saldi, insieme a quello della ritenuta d'acconto, e sarebbe *“possibile introdurre la dichiarazione precompilata anche per i soggetti titolari di partita IVA”*. Il direttore auspica anche una riforma della giustizia tributaria *“che potrebbe essere favorita anche dalla professionalizzazione dei giudici tributari”*, da cui il sistema del contenzioso tributario potrebbe trarre giovamento, specie in termini di certezza del diritto.

Congedo Covid dipendenti dopo il 9 novembre 2020: le istruzioni

Inps ha pubblicato le istruzioni operative riguardanti il congedo straordinario per i lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Le istruzioni si riferiscono ai casi di sospensione dell'attività didattica in presenza e riguardano quindi genitori lavoratori dipendenti sia privati che pubblici:

- con figli fino a 14 anni frequentanti la seconda e terza classe delle scuole secondarie di primo grado nelle cd. Zone rosse;
- genitori di figli in situazione di disabilità grave e dei centri educativi diurni di carattere assistenziale indipendentemente dalla ubicazione delle scuole.

Il congedo può essere fruito per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza ricompresi all'interno del periodo e nelle zone individuate nella Ordinanza del Ministro della Salute attuativa dei DPCM 3.11 e 3.12 2020 per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. La circolare 2 2021 specifica in dettaglio tutti i requisiti e le compatibilità con altri congedi. Inoltre, fornisce le istruzioni operative per le comunicazioni Uniemens da parte dei datori di lavoro.

Esonero contributivo Sud: come si applica a tredicesime, marittimi e somministrazione

L'Inps ha pubblicato nuovi importanti chiarimenti in merito all'esonero contributivo introdotto dall'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, (c.d. "Decontribuzione Sud"). L'agevolazione riguarda i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate, e consiste nell'esonero pari al **30% dei complessivi contributi previdenziali** dovuti con esclusione dei premi INAIL, per tutti i dipendenti dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.


L'Istituto specifica nel **messaggio 72 2020** che:

1. con riguardo ai rapporti di lavoro somministrato, posto che gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull'Agenzia che effettua l'assunzione, per il beneficio rileva la sede di lavoro del datore di lavoro (Agenzia) e non dell'utilizzatore.
2. In merito all'applicazione da parte delle imprese armatoriali il messaggio 72/2020 precisa che le imprese armatoriali possono beneficiare dell'esonero per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle regioni individuate dall'articolo 27 del citato decreto-legge n. 104/2020.
3. La decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre. I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l'esonero sull'intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione e il conguaglio potrà essere effettuato nelle denunce di competenza gennaio 2021 utilizzando il nuovo codice causale: "M317".

OGGETTO: COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA


Entro il 31 gennaio 2021 i soggetti **esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere** al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **i dati di spese effettuate dai contribuenti nel 2020.**

Con D.M. 19.10.2020 il Mef ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 venga comunicata anche la modalità di pagamento (salvo che per i casi di esclusione). Riepiloghiamo la disciplina ed introduciamo le novità nella seguente scheda

COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA	
PREMESSA	<p>Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata¹, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate precompila la dichiarazione utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria; ◆ i dati trasmessi da parte di soggetti terzi; ◆ i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta. <p>Per quanto riguarda le spese mediche in particolare, l'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 175/2014 prevede la trasmissione al sistema tessera sanitaria dei relativi dati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento. Pertanto, per il periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine scade il 31 gennaio 2021.</p> <p>La trasmissione delle spese sanitarie riguarda esclusivamente le persone fisiche e i familiari a carico, con esclusione di tutti i soggetti passivi IVA.</p> <p> I veterinari hanno tempo fino al 28 febbraio 2021 per la trasmissione dei dati inerenti al 2020.</p> <p>L'obbligo di invio fa parte di un processo che parte da quando il cittadino sostiene una spesa sanitaria e riceve, a giustificazione di tale spesa, un documento fiscale quale documento commerciale/fattura. I passaggi successivi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 31.1 (28.2 per i veterinari) dell'anno successivo a quello di pagamento vengono comunicate al STS le informazioni relative a tale spesa; ◆ il sistema TS raccoglie tutti i dati ricevuti dai prestatori di servizio sanitario e invia all'Agenzia delle Entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per

¹ prevista dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 175/2014 (cd. "Decreto semplificazioni")

	<p>tipologia di spesa. Si ricorda a tal proposito che nel mese di febbraio il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente;</p> <p>◆ L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef.</p>
<p>AMBITO SOGGETTIVO</p>	<p>I soggetti tenuti all'invio dei dati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Farmacie (pubbliche e private) ◆ Aziende sanitarie locali (ASL) ◆ Aziende ospedaliere ◆ Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ◆ Policlinici universitari ◆ Presidi di specialistica ambulatoriale ◆ Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa ◆ Altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari (fattispecie residuale) ◆ Medici chirurghi e odontoiatri (anche se operanti nella tipologia dello studio associato) ◆ Strutture "autorizzate" all'erogazione dei servizi sanitari, ancorché non accreditate con il SSN (es.: strutture cd. "socio-sanitarie": RSA, RSD, CDI, hospice, consultori, ecc - v. RM 7/2018) ◆ Parafarmacie (esercizi commerciali abilitati all'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004) ◆ Psicologi (iscritti all'Albo degli psicologi - L. n. 56/89) ◆ Offici (esercenti l'arte ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97) ◆ Tipologie di paramedici (iscritti ad uno degli Albi previsti per l'esercizio delle professioni cd. "tecnico assistenziali riabilitative sanitarie") ◆ Biologi (iscritti all'albo dei biologi - L. n. 396/67) ◆ Veterinari (iscritti all'Albo dei veterinari, per spese riguardanti gli animali individuati dal DM 289/2001 detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

<p style="text-align: center;">DATI DA COMUNICARE</p>	<p>I dati da inviare riguardano i documenti commerciali/fatture relativi a spese sanitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sostenute dalle persone fisiche e loro familiari a carico (inclusi relativi rimborsi erogati); ◆ escluse quelle sostenute da sogetti passivi Iva, essendo l'adempimento finalizzato alla predisposizione del 730 precompilato. <p>I dati da trasmettere sono sostanzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa); ◆ quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
<p style="text-align: center;">NOVITÀ PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2020</p>	<p>L'art. 2 del decreto Mef del 19.10.2020 prevede l'implementazione delle informazioni che devono essere comunicate al STS in quanto il co. 679 dell'art. 1 della legge di bilancio ha previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a decorrere dalle spese sostenute dal 1.01.2020; ◆ al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ex art. 15 del TUIR nonché quelli previsti in altre disposizioni normative; ◆ il pagamento deve avvenire mediante: bonifico (bancario o postale) oppure ulteriori sistemi "tracciabili"², tra cui carte di debito, di credito e prepagate assegni bancari/circolari, bonifici, ecc. <p>Di fatto il divieto opera solo per i pagamenti in contanti senza che vi sia un importo minimo.</p> <p>La disposizione non trova applicazione in relazione ad alcune spese di natura sanitaria. In particolare, tale vincolo non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di medicinali e di dispositivi medici (non sono interessate dalla disposizione e sarà ancora possibile pagare in contanti le farmacie o parafarmacie, nonché i negozi di sanitaria); ◆ per prestazioni sanitarie in generale, rese dalle strutture pubbliche (es: ticket ospedaliero) o da strutture private accreditate al SSN. (es: visite o esami di laboratorio di una Srl convenzionata con il SSN, ecc.) <p> Al fine di poter applicare tale disposizione, l'art. 2, comma 1, DM 19.10.2020 dispone che per le spese sanitarie sostenute a partire dal</p>

² previsti dall'art. 23 D.lgs. 241/97

	<p>1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono alla trasmissione dei dati comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie³.</p> <p>Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.</p> <p>L'obbligo di comunicazione di tali informazioni vige già per i le spese relative al 2020 da comunicare il prossimo 1.2.2021 (1.3.2021 per le spese veterinarie).</p> <p>In particolare, nell'Allegato A "Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati ...":</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ oltre ad essere confermato che l'indicazione della modalità di pagamento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, Finanziaria 2020; ✓ è facoltativa solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici nonché per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN; ✓ è precisato che non è richiesta l'indicazione dello specifico strumento di pagamento utilizzato (ad esempio, bonifico bancario o carta di credito) ma più genericamente l'indicazione tracciabile o non tracciabile. 						
<p>NOVITÀ PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2021</p>	<p>Il comma 2 dell'art. 2 del decreto Mef del 19.10.2020 prevede inoltre le seguenti novità per le spese sostenute nel 2021 da comunicare nel 2022.</p> <table border="1" data-bbox="454 1310 1388 1848"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">NOVITA' PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">TIPO DOCUMENTO FISCALE</td> <td>È necessario comunicare al STS anche il "Tipo di documento fiscale" per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali e a tal proposito dovrà essere indicato nell'apposito campo obbligatorio "D - documento commerciale" oppure "F - fattura".</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">ALIQUOTA IVA E NATURA DELL'OPERAZIONE</td> <td>Per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella fatturazione elettronica, l'aliquota IVA applicata ovvero la natura dell'operazione nei casi di mancata applicazione dell'IVA (ad esempio, codice "N4" per una prestazione</td> </tr> </tbody> </table>	NOVITA' PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2021		TIPO DOCUMENTO FISCALE	È necessario comunicare al STS anche il "Tipo di documento fiscale" per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali e a tal proposito dovrà essere indicato nell'apposito campo obbligatorio "D - documento commerciale" oppure "F - fattura".	ALIQUOTA IVA E NATURA DELL'OPERAZIONE	Per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella fatturazione elettronica, l'aliquota IVA applicata ovvero la natura dell'operazione nei casi di mancata applicazione dell'IVA (ad esempio, codice "N4" per una prestazione
NOVITA' PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2021							
TIPO DOCUMENTO FISCALE	È necessario comunicare al STS anche il "Tipo di documento fiscale" per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali e a tal proposito dovrà essere indicato nell'apposito campo obbligatorio "D - documento commerciale" oppure "F - fattura".						
ALIQUOTA IVA E NATURA DELL'OPERAZIONE	Per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella fatturazione elettronica, l'aliquota IVA applicata ovvero la natura dell'operazione nei casi di mancata applicazione dell'IVA (ad esempio, codice "N4" per una prestazione						

³ di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020

		esente ex art. 10, DPR n. 633/72)	
	<p style="text-align: center;">OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI</p>	<p>Il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>Ferma restando tale possibilità e le relative modalità di esercizio⁴, l'art. 2, comma 2, lett. c) del D.M. 19.10.2020 dispone ora che in caso di opposizione all'utilizzo dei dati con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il soggetto obbligato all'invio è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all'acquisto o prestazione sanitaria. In tal caso, il rispetto dell'opposizione comporta che non deve essere indicato o trasmesso il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa e manifestato l'opposizione; ◆ è necessario indicare l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati nell'apposito nuovo campo. 	
<p style="text-align: center;">NUOVI TERMINI D'INVIO DEI DATI DAL 2021</p>	<p>Per quanto riguarda la tempistica della trasmissione dei dati il decreto stabilisce che venga effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro la fine del mese di gennaio 2021 vanno inviate le spese sostenute nel 2020 (entro fine febbraio per i veterinari); ◆ entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale l'invio riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 (es: i dati relativi al mese di gennaio 2021 devono essere trasmessi entro la fine di febbraio 2021). <p>I dati trasmessi oltre il termine previsto vengono comunque memorizzati dal Sistema Tessera Sanitaria.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

⁴ previste dal DM 31.7.2015

OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: LE NOVITÀ 2021

Dal 2021 cambia (nuovamente) il termine per il versamento del bollo virtuale assolto sulle fatture elettroniche. Resta, invece, la possibilità di **slittare il pagamento di un trimestre** in caso di **importi di modesto valore**. Nella seguente scheda analizziamo le novità in materia

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: LE NOVITÀ 2021	
PREMESSA	<p>Dal 2021 cambia il termine per il versamento del bollo virtuale assolto sulle fatture elettroniche. Ricordiamo che, ad oggi, il versamento è previsto entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.</p> <p>Il DM 4 dicembre 2020 prevede invece che i versamenti vengano effettuati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Unica eccezione è posta per il secondo trimestre, dove il pagamento andrà effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.</p> <p>Resta, invece, la possibilità di slittare il pagamento di un trimestre (solo per alcuni trimestri) in caso di importi di modesto valore.</p> <p>Sempre a decorrere dal 2021 l'Agenzia delle entrate introdurrà un controllo automatico sui file xml delle fatture elettronica, per verificare la presenza dell'imposta di bollo virtuale in base al codice IVA presente in fattura.</p> <p>Con apposito provvedimento delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l'integrazione e la messa a disposizione dei dati al contribuente: la pubblicazione del provvedimento è attesa prima della scadenza del termine di pagamento dell'imposta dovuta per il primo trimestre 2021.</p>
NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO	<p>Come già anticipato dal 2021 il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non superi l'importo di 250 euro, il contribuente potrà procedere al pagamento entro il</p>

termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, anziché nel termine ordinario.

Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse **nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro**, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato **entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.**

In altri termini, le scadenze del terzo e quarto trimestre restano ferme, rispettivamente al 30.11 e 28.02, anche se l'importo dovuto non supera i 250 euro.

PERIODO	SCADENZA VERSAMENTO	
	Importo superiore a 250 €	Importo inferiore a 250 €
1° trimestre	31 maggio	30 settembre
2° trimestre	30 settembre	30 novembre
3° trimestre	30 novembre	
4° trimestre	28 febbraio n+1	

Se l'importo dei primi due trimestri **complessivamente non supera i 250€**, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre



Le nuove scadenze poste dal Decreto 4 dicembre 2020 si applicano alle **fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021**. Pertanto, **entro il 20 gennaio 2021** occorre versare le somme dovute per il quarto trimestre 2020.

CONTROLLI AUTOMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, **all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo** ma per le quali l'imposta **risulta dovuta**, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con modalità telematiche, **entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più**

fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, **procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.** Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.



Le **modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni** delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, **saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.**

L'Agenzia rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in modalità telematica, **entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre,** l'ammontare dell'imposta di bollo **complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche** inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata:

- ◆ sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta,
- ◆ nonché delle integrazioni descritte in precedenza, come eventualmente variate dal contribuente.


Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre solare dell'anno.

Il **pagamento dell'imposta** dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia medesima, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, **con addebito su conto corrente bancario o postale.**

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo riportano **specifica annotazione di assolvimento dell'imposta** ai sensi del presente decreto.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate

	<p>rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'Amministrazione comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta⁵, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione⁶.</p> <p>Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta e degli interessi.</p> <p>In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad 1/3, è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento; ◆ al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento; ◆ ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento. <p>Infine, secondo quanto chiarito con la consulenza giuridica n. 14 pubblicata il 10 dicembre 2020, la sanzione è ravvedibile.</p> <p> La comunicazione⁷ con cui l'Agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare inibisce la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.</p>
<p>LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021</p>	<p>Il comma 1108 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 interviene per definire su chi ricade l'onere impositivo del versamento del bollo quando il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal cedente o prestatore.</p> <p>Viene chiarito che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.</p>

⁵ ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

⁶ articolo 2, Decreto 4 dicembre 2020

⁷ di cui all'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: DECRETO MILLEPROROGHE

Il c.d. Decreto Milleproroghe (D.l. 183/2020) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, ed è entrato in vigore il 31.12.2020. Riepiloghiamo in questa scheda le principali proroghe di interesse fiscale.

DECRETO MILLEPROROGHE	
<p>VENDITE ONLINE SU PIATTAFORME DIGITALI Art. 3 comma 3</p>	<p>Il Decreto proroga di sei mesi, quindi fino al 30.06.2021, l'obbligo per le piattaforme digitali – di cui all'art. 13 del Decreto Crescita (D.l. 34/2019) di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza.</p> <p>Contemporaneamente il decreto proroga al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni (art. 11-bis, commi 11-15 del D.l. 135/2018 decreto Semplificazioni) che prevedono l'applicazione del regime fiscale del reverse charge, in caso di vendite o cessioni di determinati beni (telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop), facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. In virtù di una finzione giuridica, i gestori delle suddette piattaforme, benché non entrino direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile.</p>
<p>REGISTRATORI TELEMATICI Art. 3 comma 5</p>	<p>Il Decreto proroga di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.</p>
<p>PROCEDURE SEMPLIFICATE ASSEMBLEE SOCIETARIE Art. 3 comma 6</p>	<p>Il Decreto proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie, di cui all'art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ossia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; ◆ con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le

	<p>società di capitali possono prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. Le assemblee, inoltre, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le S.r.l. possono consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; ◆ le S.p.A. quotate possono designare il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società possono inoltre prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.
<p>LOTTERIA DEGLI SCONTRINI Art. 3 commi 9 e 10</p>	<p>Il Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ proroga la partenza della lotteria degli scontrini, che sarebbe dovuta avvenire il 1° gennaio 2021 prevedendo che l'avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021; ◆ modifica l'articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, prevedendo che a partire dal 1° marzo 2021 nel caso in cui l'esercente, al momento dell'acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
<p>ESONERO CONTRIBUTIVO AGRICOLTORI Art. 10 comma 6</p>	<p>Il Decreto prevede la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16.01.2021 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli imprenditori agricoli professionali, ◆ i coltivatori diretti, ◆ i mezzadri e ◆ i coloni, <p>beneficiari dell'esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020).</p> <p>La sospensione opera fino alla comunicazione da parte dell'Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021.</p>
<p>SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO</p>	<p>Il Decreto prevede che le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di</p>

Art. 11 comma 1	entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (3 agosto 2017), che si trasformano entro il 31.12.2021 (anziché entro 3 anni dal 3 agosto 2017) in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono , in deroga all'art. 8, comma 3, legge n. 3818/1886, il proprio patrimonio .
BLOCCO SFRATTI MOROSITÀ Art. 13 commi 13 e 14	Il Decreto prevede che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili⁸ , anche ad uso non abitativo, è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio: <ul style="list-style-type: none"> ◆ adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze ◆ conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Sono altresì sospese fino al 30 giugno 2021 le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa.
ORGANI COLLEGIALI Art. 19, allegato 1 punto 10	Il Decreto proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021 i termini delle disposizioni legislative richiamate nell'Allegato 1 al Decreto stesso, tra cui al punto n. 10 - l'art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) - che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute , tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

⁸ Prevista dall'art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

AGGIORNAMENTO

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZABILE FINO AL 30 GIUGNO 2021

INTRODUZIONE

Pronto il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione del **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120 DL 34/2020).

La [Legge di Bilancio 2021](#) (commi 1098-1100) ha previsto che il **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** possa essere **utilizzato dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021** e non più per tutto l'anno 2021.

Ricordiamo che la suddetta agevolazione, prevista dall'art. 120 del Decreto Rilancio n. 34/2020, è stata introdotta al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, riconoscendo un **credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020**, per un massimo di € 80.000.

La Comunicazione delle spese sostenute dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2021. Vediamo come inviare la comunicazione e come utilizzare il credito d'imposta spettante.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi può usufruire** del credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro?
2. **Quali sono le spese ammissibili** alla fruizione del credito d'imposta?
3. **Quale è l'ammontare** del credito d'imposta?
4. **Come fare per presentare la Comunicazione delle spese sostenute** per la fruizione del credito d'imposta?
5. **Quali sono i dati da indicare nella Comunicazione** delle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro?
6. **Come può essere utilizzato il credito d'imposta** per adeguamento ambienti di lavoro?

7. Per l'utilizzo **in compensazione** quale **codice tributo** deve essere indicato nel modello f24?
8. **Come** fare per la **cessione del credito** di imposta?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO?

R.1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, il credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro **viene riconosciuto:**

1. ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico** (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell'[allegato 2 al DL 34/2020](#) che qui di seguito riportiamo,
2. alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli altri **enti privati, compresi gli enti del Terzo settore**.

In particolare, relativamente ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**, si tratta dei seguenti soggetti, purché riconducibili all'elenco di cui all'[allegato 2 al DL 34/2020](#):

- ◆ degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- ◆ degli enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- ◆ delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
- ◆ delle persone fisiche e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.



Non rientrano tra i soggetti inclusi coloro che, svolgendo attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraggono dalle stesse, redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

I soggetti appena menzionati **devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili**, le quali sono individuate nell'[allegato 2 al DL 34/2020](#) sulla base della relativa classificazione ATECO 2007, come da tabella di seguito riportata.

Allegato 2 - Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 (per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico)

Codice ATECO	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche e archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi **inclusi nell'ambito soggettivo**:

- ◆ i soggetti in **regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- ◆ i soggetti in **regime di vantaggio** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del DL n. 98 del 6 luglio 2011;
- ◆ gli **imprenditori e le imprese agricole**, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d'impresa.

Per quanto concerne invece le **associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore**, indicati sub b), come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, il beneficio in questione è esteso a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR.

Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell'agevolazione, anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all'[allegato 2 al DL 34/2020](#) aperte al pubblico.

D.2. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.2. Le **spese sostenute nel 2020** in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise **in due gruppi**:

- ◆ **Interventi agevolabili:** quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
 - **quelli edilizi** necessari per il **rifacimento di spogliatoi e mense**, per la **realizzazione di spazi medici**, di **ingressi e spazi comuni**, nonché per l'**acquisto di arredi di sicurezza**. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi **funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività**, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
 - gli interventi per l'**acquisto di arredi** finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").
- ◆ **Investimenti agevolabili:** sono quelli connessi ad **attività innovative**, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo **sviluppo o l'acquisto** di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'**acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura** (c.d. termoscanter) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, **i sistemi di videoconferenza**, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli **investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working**.

D.3. QUALE È L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.3. L'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al **60% delle spese sostenute nel 2020** risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

L'ammontare massimo delle **spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro**.

Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili, di conseguenza **l'ammontare del credito d'imposta non può eccedere il limite di 48.000 euro**, e nel caso in cui dette spese siano superiori a 80.000 euro, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro ([Circolare n. 20/E/2020](#)).

Ai fini **dell'imputazione delle spese** occorre fare riferimento:

- ◆ per gli **esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali** (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al **criterio di cassa** e, quindi, alla data

dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.



Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020.

Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;


- ◆ per le **imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria**, al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Il calcolo del credito d'imposta spettante andrà effettuato **sulla spesa agevolabile al netto dell'Iva** (laddove dovuta).

D.4. COME FARE PER PRESENTARE LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.4. La **Comunicazione delle spese sostenute nel 2020** per l'adeguamento degli ambienti di lavoro deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, **in via telematica**, sulla base del [modello](#) approvato con Provvedimento del 10 luglio 2020, **direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato** (es. commercialisti e CAF) che invia la comunicazione in nome e per conto dei propri clienti, mediante:

- ◆ procedura web disponibile nell'area riservata **Entratel / Fisconline** dell'Agenzia delle Entrate a partire **dal 20 luglio 2020 e non oltre il 31 maggio 2021**⁹.



Abbiamo detto che la Comunicazione può essere **compilata e inviata** utilizzando la [procedura web](#) disponibile nell'area riservata del **sito internet dell'Agenzia delle Entrate**,

⁹ Termine così modificato dalla Legge di Bilancio 2021, che ha anticipato al 30.06.2021 (in luogo del 31.12.2021) il termine entro il quale è possibile utilizzare il credito d'imposta e di conseguenza anche il termine di invio della Comunicazione delle spese viene anticipato al 31.05.2021 (in luogo del 30.11.2021).

seguendo il percorso: *La mia scrivania / Servizi per / Comunicare* e poi selezionando **“Crediti d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19”**.

Servizi Fisconline
Servizi per 
Inviare
Pagare
Registrare contratti di locazione
Comunicare
Richiedere
Validare e convertire file
Fatture e corrispettivi
Ricevute
Software
Comunicazioni
Regime IVA mini One Stop Shop
Consultazioni
Deleghe
Servizi Ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare
Profilo Utente

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Comunicare

Comunicare

[Bonus Vacanze](#)

[Emissione Fatture](#)

[Domicilio per notifica atti](#)

[PEC per notifica atti](#)

[Opzione archivio VIES](#)

[Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità corrente](#)

[Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità precedente](#)

[Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato](#)

[Costituzione gruppo IVA](#)

[Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali](#)

[Piattaforma Cessione Crediti](#)

[Comunicazione cessione crediti d'imposta locazioni](#)

[Bonus TV](#)

[Crediti d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19](#)

[Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus](#)

[Comunicazione Disclosure DAC6](#)



preliminarmente se la comunicazione (o la rinuncia) viene inviata in nome e per conto proprio, oppure in nome e per conto di altri soggetti, come riportato nell'immagine qui di

Crediti d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19

Richiedi per te stesso

Richiedi per te

Richiedi come intermediario.

Richiedi come intermediario

**Opzione disponibile
solo per gli
intermediari**


Richiedi come tutore.

Richiedi come tutore

seguito:

Dopodiché è possibile iniziare la compilazione della comunicazione (o della rinuncia), oppure consultare le ricevute delle comunicazioni/rinunce già inviate.

 Home



A seguito della presentazione della Comunicazione **viene rilasciata**, al massimo **entro 5 giorni**, una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Qualora si intenda **sostituire una comunicazione** precedentemente trasmessa è possibile presentare entro il 31 maggio 2021 una nuova comunicazione, l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

La Comunicazione **sostitutiva** e la **rinuncia** non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulta essere ceduto.

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole **rinunciare al credito** comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, selezionando **“Compila e Invia la rinuncia”**, in tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

D.5. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE DELLE SPESE DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO?

R.5. Le informazioni da indicare al momento della **compilazione della Comunicazione** delle spese sostenute per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e credito d'imposta (art. 120 D.L. n. 34/2020) sono suddivise in **diversi campi** che compongono la relativa sezione.

SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)	Codice attività	<input type="text"/>	Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore	<input type="checkbox"/>
	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		<input type="text"/>	,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		<input type="text"/>	,00
	Totale spese		<input type="text"/>	,00
	Credito d'imposta		<input type="text"/>	,00

Se il beneficiario è un soggetto che esercita attività d'impresa, arte e professione, nel riquadro deve essere indicato il codice attività.

Se il beneficiario è un'associazione, una fondazione, un altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore, deve essere barrata l'apposita casella.

Vediamo nel dettaglio le informazioni da inserire nei rispettivi campi:

“CODICE ATTIVITÀ”

Questo campo è da compilare se il beneficiario è un soggetto che esercita attività d'impresa, arte e professione, indicando il codice, desunto dalla classificazione ATECO 2007, corrispondente all'attività (prevalente o non prevalente) nell'ambito della quale sono effettuate le spese agevolabili. In presenza di più attività nell'ambito delle quali sono o saranno effettuate le spese agevolabili, va indicato il codice corrispondente all'attività, tra queste, prevalente.

Il codice attività da indicare nel presente campo deve essere uno di quelli ricompresi nell'[allegato 2 al DL 34/2020](#), pena lo scarto della comunicazione.

Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all'Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, la Comunicazione è scartata.

“ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ALTRI ENTI PRIVATI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE”

Questa casella va barrata se il beneficiario è un'associazione, una fondazione, un altro ente privato, oppure un ente del Terzo settore, senza compilare il campo “Codice attività”.

“SPESE SOSTENUTE NEL 2020 FINO AL MESE PRECEDENTE LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE”

Essendo già nell'anno 2021, in questo campo deve essere indicato **l'ammontare delle spese sostenute nel 2020** senza compilare il campo successivo.



Come specificato nelle istruzioni allegate al modello, nel caso in cui la Comunicazione venga inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente **le spese ammissibili sostenute nel 2020**.

“SPESE DA SOSTENERE DAL MESE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE E FINO AL 31 DICEMBRE 2020”

Questo campo ora **non è da compilare**. Era da compilare nel caso in cui la presente Comunicazione fosse stata inviata nel 2020, nel qual caso, doveva essere indicato l'ammontare delle spese che si prevedeva di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020.

“TOTALE SPESE”

In questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti; nel caso in cui il risultato sia superiore a 80 mila euro, è necessario indicare l'importo di 80 mila euro.

“CREDITO D'IMPOSTA”

In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 60 per cento dell'importo indicato nel campo “Totale spese”.

D.6. COME PUÒ ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO?

R.6. Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è **utilizzabile:**

- ◆ **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 241/1997 (modello F24) dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e **non oltre il 30 giugno 2021** o, in alternativa
- ◆ **fino al 30 giugno 2021, può essere ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile. La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione delle spese sostenute è inviata successivamente al 30 settembre 2020, **a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa**.



Si precisa che sia l'utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire **solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili**.

In caso di compensazione in F24, **non si applicano i limiti:**

- ◆ **alle compensazioni** stabiliti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – **250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;**
- ◆ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – **700.000 euro per i crediti compensati mediante modello F24.**

D.7. PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE QUALE CODICE TRIBUTO DEVE ESSERE INDICATO NEL MODELLO F24?

R.7. Per consentire l'**utilizzo in compensazione del credito d'imposta**, tramite **modello F24**, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, con la [Risoluzione dell'11 gennaio 2021 n.2/E](#), l'Agenzia delle Entrate ha **istituito il codice tributo:**

CODICE TRIBUTO	
6918	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

In sede di **compilazione del modello F24**, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **“Erario”**, nella colonna **“importi a credito compensati”**, o nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna **“importi a debito versati”**.

Nel campo **“anno di riferimento”** deve essere indicato sempre il valore **“2021”**.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6918		2021		520,00	
codice ufficio	codice atto						+/- SALDO (A-B)
				TOTALE A	B		

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso entro il 30 giugno 2021.

D.8. COME FARE PER LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA?

R.8. La **comunicazione della cessione del credito**, da effettuarsi entro il 30 giugno, può avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili **nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate**, selezionando il percorso Servizi per / Comunicare / Piattaforma Cessione Crediti

Servizi Fisconline

Servizi per [Inviare](#)[Pagare](#)[Registrare contratti di locazione](#)**Comunicare**[Richiedere](#)[Validare e convertire file](#)[Fatture e corrispettivi](#)[Ricevute](#)[Software](#)[Comunicazioni](#)[Regime IVA mini One Stop Shop](#)[Consultazioni](#)[Deleghe](#)[Servizi Ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare](#)[Profilo Utente](#)Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / [Comunicare](#)

Comunicare

[Bonus Vacanze](#)[Emissione Fatture](#)[Domicilio per notifica atti](#)[PEC per notifica atti](#)[Opzione archivio VIES](#)[Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità corrente](#)[Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità precedente](#)[Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato](#)[Costituzione gruppo IVA](#)[Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali](#)[Piattaforma Cessione Crediti](#)[Comunicazione cessione crediti d'imposta locazioni](#)[Bonus TV](#)[Crediti d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19](#)[Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus](#)[Comunicazione Disclosure DAC6](#) Home

Con la 'Piattaforma Cessione Crediti' i fornitori che hanno applicato gli sconti e in generale i soggetti cessionari dei crediti possono accettare le transazioni (ove richiesto) e comunicare all'Agenzia l'eventuale ulteriore cessione del credito ricevuto. La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni: 1) Monitoraggio crediti 2) Cessione crediti 3) Accettazione crediti/sconti 4) Lista movimenti

[Informativa](#)[Manuale utente - pdf](#)**Monitoraggio crediti**

Tramite questa funzionalità l'utente può consultare le operazioni di cessione e/o accettazione/rifiuto dei crediti, nonché di conferma degli sconti.

[Monitoraggio crediti →](#)**Cessione crediti**

Tramite questa funzionalità l'utente può comunicare la cessione, totale o parziale, dei propri crediti a favore di altri soggetti

[Cessione crediti →](#)**Accettazione crediti/sconti**

Tramite questa funzionalità l'utente può decidere di accettare o rifiutare le comunicazioni di opzione per lo sconto e di cessione dei crediti pervenute da altri soggetti

[Accettazione crediti/sconti →](#)**Lista movimenti**

Tramite questa funzionalità l'utente può interrogare le operazioni eseguite

[Lista movimenti →](#)

La **comunicazione della cessione del credito** può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione di accesso al credito d'imposta è inviata successivamente al 30

settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità presenti nella Piattaforma cessione crediti, accedendo alla sezione Accettazione crediti/sconti.

Dopo l'accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

La quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 30 giugno 2021. In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 389405 del 23 dicembre 2020	Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenda delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri .
Provvedimento 4887 del 8 gennaio 2021	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro , di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenda delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020.
Provvedimento 8160 del 12 gennaio 2021	Accesso tramite la carta di identità elettronica (CIE) ai Servizi telematici dell'Agenda delle entrate.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020	Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti .
Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020	Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l'effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo).
Circolare n. 32/E del 23 dicembre 2020	Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi.

Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020	Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni. Chiarimenti interpretativi.
Circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020	Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

Risposta istanza 15 del 23 dicembre 2020	Holding - Obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle partecipazioni in società quotate; Articolo 7 d.P.R. del 29 settembre 1973n. 605 e articolo 11 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Risposta istanza 16 del 24 dicembre 2020	Commercio oro industriale - reverse charge - fatturazione elettronica - codici natura.
Risposta istanza 1 del 14 gennaio 2021	Requisito dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 604 del 18 dicembre 2020	IVA - Interventi diretti alla riqualificazione energetica di edifici - Aliquota applicabile.
Risposta interpello 605 del 18 dicembre 2020	Attività di verifica di conformità delle piattaforme di gioco on line - Regime di esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
Risposta interpello 606 del 18 dicembre 2020	Determinazione del pro-rata di detrazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, le operazioni incluse.
Risposta interpello 607 del 18 dicembre 2020	Aliquota ridotta IVA su dispositivi medici.
Risposta interpello 608 del 18 dicembre 2020	Separazione delle attività nel settore immobiliare - Articolo 36, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972.
Risposta interpello 609 del 18 dicembre 2020	Trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette ed indirette, dell'atto di cessione avente ad oggetto una Member-List.

Risposta interpello 610 del 18 dicembre 2020	Aliquota IVA clips endoscopiche .
Risposta interpello 611 del 21 dicembre 2020	Regolarizzazione di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo abilitativo - Regime IVA della cessione dell'immobile strumentale oggetto di regolarizzazione - Art. 10, comma 1, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633/1972.
Risposta interpello 612 del 21 dicembre 2020	Gruppo Iva e rettifica della detrazione - Articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Risposta interpello 613 del 22 dicembre 2020	Applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Risposta interpello 614 del 23 dicembre 2020	Agevolazioni fiscali in favore delle pubbliche amministrazioni locali finalizzate ad incentivare sia lo scioglimento delle società controllate sia le ipotesi di alienazione delle partecipazioni da esse detenute, previste dall'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e portata applicativa del richiamo a tali agevolazioni operato dall'articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
Risposta interpello 615 del 23 dicembre 2020	Trattamento fiscale degli utili percepiti dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Risposta interpello 616 del 23 dicembre 2020	Ritenuta sui canoni per licenze corrisposti ad un soggetto non residente - Articolo 25, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Risposta interpello 617 del 23 dicembre 2020	Trattamento IVA voucher
Risposta interpello 618 del 23 dicembre 2020	Aliquota IVA ecotomografo - Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212.
Risposta interpello 619 del 23 dicembre 2020	Sottoscrizione, trasmissione telematica, condivisione e conservazione delle dichiarazioni fiscali - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Risposta interpello 620 del 24 dicembre 2020	Termine presentazione dichiarazione integrativa

Risposta interpello 621 del 24 dicembre 2020	Chiarimenti sulle attività di trasporto per conto terzi
Risposta interpello 622 del 24 dicembre 2020	Trasformazione regressiva e le modalità di versamento del saldo IRAP .
Risposta interpello 623 del 28 dicembre 2020	IVA - Articoli 124 e 125 Decreto Rilancio. Non rientrano tra gli strumenti sanitari a Iva agevolata o con diritto al credito d'imposta, secondo quanto previsto dal decreto "Rilancio", le apparecchiature destinate all'attività clinico-chirurgica-odontoiatrica e domiciliare per la sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, perché non strettamente finalizzate al contrasto dell'epidemia da Covid-19.
Risposta interpello 624 del 28 dicembre 2020	Aliquota IVA applicabile alle cessioni di legatori di varici e lacci per emostasi .
Risposta interpello 625 del 28 dicembre 2020	Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti cosmetici per la detersione delle mani - articolo 124 del "decreto Rilancio".
Risposta interpello 626 del 28 dicembre 2020	Gruppo IVA - Vincolo economico - Art. 70-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972
Risposta interpello 627 del 29 dicembre 2020	Depositi fiscali - servizi di stoccaggio e deposito - Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, commi da 937 a 943.
Risposta interpello 628 del 29 dicembre 2020	Regime fiscale dei servizi di consulenza resi dall'Adviser a favore di una società autorizzata alla gestione di fondi di investimento alternativi - art. 10 comma 1, n.1 del d.P.R. n. 633 del 1972
Risposta interpello 629 del 29 dicembre 2020	Servizi Aggiuntivi all'attività principale di intermediazione assicurativa - regime IVA - accessorià.
Risposta interpello 630 del 29 dicembre 2020	Fornitura di energia elettrica per uso domestico - servizi accessori ex articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972
Risposta interpello 631 del 29 dicembre 2020	Detrazione dell'IVA relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente

Risposta interpello 632 del 29 dicembre 2020	Triangolazione comunitaria - Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212.
Risposta interpello 633 del 31 dicembre 2020	Conferimento dell'intera azienda di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente a favore di un soggetto non residente - trattamento ai fini dell'IRES, dell'IVA e dell'imposta di registro
Risposta interpello 634 del 31 dicembre 2020	Rilevanza ai fini IRAP della riclassificazione degli strumenti finanziari prevista dall'IFRS 9. Articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Risposta interpello 635 del 31 dicembre 2020	Scissione - articolo 173, comma 4, del TUIR - affrancamenti ex articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. n. 185 del 2008 a seguito di acquisizione di partecipazioni di controllo
Risposta interpello 636 del 31 dicembre 2020	Società non operative ex art. 30 della L. n. 724 del 1994 - ricavi minimi e redditi minimi presunti - percentuale da applicare alle quote di un fondo comune di investimento
Risposta interpello 637 del 31 dicembre 2020	Rivalutazione gratuita dei beni di impresa. Articolo 6-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Risposta interpello 638 del 31 dicembre 2020	Deducibilità perdite su crediti cancellati in bilancio in applicazione dell'IFRS 9. Articolo 101, comma 5 del TUIR.
Risposta interpello 639 del 31 dicembre 2020	Utilizzo perdite dichiarate da intermediari finanziari partecipanti al regime di tassazione di gruppo. Articolo 84 del TUIR.
Risposta interpello 640 del 31 dicembre 2020	Rivalutazione dei beni d'impresa per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. Articolo 110, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Risposta interpello 641 del 31 dicembre 2020	Modalità di applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 44-bis del D.L. n. 34 del 2019 (Credito d'imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate), come modificato dall' art. 55 del D.L. n. 18 del 2020
Risposta interpello 642 del 31 dicembre 2020	Continuazione consolidato fiscale - scissione consolidante a favore di beneficiaria neocostituita

	- trasferimento di tutte le partecipazioni nelle consolidate.
Risposta interpello 643 del 31 dicembre 2020	Chiarimenti in merito alla valutazione antiabuso del trasferimento della titolarità di credito d'imposta nell'ambito di una fusione , ex art. 10-bis della L. n. 212 del 2000.
Risposta interpello 1 del 4 gennaio 2021	Plafond Iva nell'ambito del contratto di commissione
Risposta interpello 2 del 4 gennaio 2021	Corretta modalità di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione in considerazione del simultaneo svolgimento di diverse tipologie di operazioni nei confronti di soggetti passivi residenti e non residenti - Articolo 19, commi 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risposta interpello 3 del 5 gennaio 2021	Chiarimenti in tema di redditi di lavoro dipendente , in particolare in merito agli emolumenti corrisposti periodicamente dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti volontariamente.
Risposta interpello 4 del 5 gennaio 2021	Valutazione antiabuso di una operazione di cessione di partecipazioni previamente rivalutate a favore di una società socia della ceduta.
Risposta interpello 5 del 5 gennaio 2021	Applicabilità della valutazione "automatica" dell'articolo 34, comma 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al valore dichiarato, in sede di donazione o dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, con riguardo agli immobili della società.
Risposta interpello 6 del 5 gennaio 2021 Risposta interpello 8 del 5 gennaio 2021	Con due risposte, vengono forniti chiarimenti in merito alla detrazione interessi passivi mutuo e causa di forza maggiore.
Risposta interpello 7 del 5 gennaio 2021	Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare .
Risposta interpello 9 del 5 gennaio 2021	Superbonus - villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni - Articolo

	119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Risposta interpello 10 del 5 gennaio 2021	Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di spesa applicabili - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Risposta interpello 11 del 7 gennaio 2021	Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico- Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni - Articolo 119, comma 4, e articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Risposta interpello 12 del 7 gennaio 2021	Superbonus - Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento: detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente - Articolo 119, commi 1 e 4, e articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Risposta interpello 13 del 7 gennaio 2021	Pignoramento presso terzi - Adempimenti dichiarativi - articoli 21, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 4, comma 6-ter, decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
Risposta interpello 14 del 7 gennaio 2021	Superbonus - Enti non commerciali - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risposta interpello 15 del 7 gennaio 2021	Superbonus - Situazione esistente all'inizio dei lavori - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Risposta interpello 16 del 7 gennaio 2021	Superbonus - Unità immobiliare "funzionalmente indipendente" e con "accesso autonomo dall'esterno" - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Risposta interpello 17 del 7 gennaio 2021	Superbonus - Interventi antisismici di demolizione e ricostruzione, realizzati su immobili censiti al catasto fabbricati C/2 e F/2 - Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto

	rilancio)
Risposta interpello 18 del 8 gennaio 2021	Chiarimenti in merito alla detrazione delle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica - Articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
Risposta interpello 19 del 8 gennaio 2021	Chiarimenti in merito a sisma bonus acquisiti - Articolo 16, comma 1-septies, decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63. Vari quesiti.
Risposta interpello 20 del 8 gennaio 2021	Aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su un immobile utilizzato per l'attività di casa di riposo e di lunga degenza. n 127-duodecies), Tabella A, parte III, d.P.R. n. 633/72; articolo 7, comma 1, lett. b), legge n. 488/99.
Risposta interpello 21 del 8 gennaio 2021	Superbonus - Unità immobiliare a destinazione residenziale - Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Risposta interpello 22 del 8 gennaio 2021	Trattamento ai fini dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro della convenzione stipulata tra il Comune e un ente religioso.
Risposta interpello 23 del 8 gennaio 2021	Bonus facciate - edifici in aree riconducibili o equipollenti alle zone territoriali "A" o "B" - articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Risposta interpello 24 del 8 gennaio 2021	Superbonus - interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio)
Risposta interpello 25 del 8 gennaio 2021	Sisma bonus.
Risposta interpello 26 del 8 gennaio 2021	Asseverazione tardiva.
Risposta interpello 27 del 8 gennaio 2021	Remissione in bonis patent box.

Risposta interpello 28 del 11 gennaio 2021	Articolo 182, comma 2, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Determinazione del reddito di una snc in liquidazione.
Risposta interpello 29 del 11 gennaio 2021	Articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - Contributo fondo perduto COVID-19.
Risposta interpello 30 del 11 gennaio 2021	Articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013. Sisma bonus acquisti cooperativa.
Risposta interpello 31 del 11 gennaio 2021	Articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Sisma bonus acquisti case antisismiche.
Risposta interpello 32 del 11 gennaio 2021	Valutazione antiabuso di operazioni su titoli partecipativi.
Risposta interpello 33 del 11 gennaio 2021	PEX e requisito della commercialità.
Risposta interpello 34 del 11 gennaio 2021	Bonus affitti e indennità di occupazione sine titolo.
Risposta interpello 35 del 11 gennaio 2021	Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta.
Risposta interpello 36 del 11 gennaio 2021	Articolo 14, commi 1, 2, 2-bis e 2-quater, 2-quater.1 e articolo 16, commi da 1-bis a 1- sexies del Decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013. Detrazioni riqualificazione patrimonio immobiliare.
Risposta interpello 37 del 12 gennaio 2021	Imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi - soggetti danneggiati - covid 19
Risposta interpello 38 del 12 gennaio 2021	Trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società estera a una persona fisica residente in Italia - Articolo 47 del TUIR
Risposta interpello 39 del 12 gennaio 2021	Agevolazioni prima casa in costruzione, termine di conclusione lavori
Risposta interpello 40 del 13 gennaio 2021	Identificazione delle società di partecipazione non finanziaria.
Risposta interpello 41 del 13 gennaio 2021	Articoli 88, 107, comma 4 e 109, comma 4 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Utilizzo fondo rischi.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 1 del 11 gennaio 2021](#)

Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 - **limiti all'emissione della nota di variazione.**

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 79/E del 21 dicembre 2020](#)

Modalità di **recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva in regime di scissione dei pagamenti (split payment)** ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in assenza di emissione di nota di variazione in diminuzione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.

[Risoluzione 80/E del 21 dicembre 2020](#)

Ulteriori chiarimenti - **Erogazioni liberali finalizzate a sostenere l'acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza** - Articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

[Risoluzione 81/E del 23 dicembre 2020](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisizione di servizi digitali - art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

[Risoluzione 82/E del 24 dicembre 2020](#)

Quesiti - **ravvedimento operoso** - articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

[Risoluzione 83/E del 28 dicembre 2020](#)

Istituzione dei **codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati** ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

[Risoluzione 1/E del 11 gennaio 2021](#)

Istituzione delle causali per il versamento, tramite il modello "F24", dei **contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.**

[Risoluzione 2/E del 11 gennaio 2021](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

[Risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021](#)

Istituzione dei **codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali**, di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 15.01.2021 AL 29.01.2021

Venerdì 15 Gennaio 2021	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (dicembre 2020).
Venerdì 15 Gennaio 2021	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione , anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente (dicembre 2020) , nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Venerdì 15 Gennaio 2021	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Venerdì 15 Gennaio 2021	Comunicazione diretta dei sostituti d'imposta che hanno intenzione di prestare assistenza fiscale nell'anno 2021 ai propri sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.
Lunedì 18 Gennaio 2021	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono

	<p>portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di dicembre 2020 relativi a contratti di locazione breve</p>
Lunedì 18 Gennaio 2021	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell' imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Lunedì 18 Gennaio 2021	I contribuenti Iva mensili devono provvedere alla liquidazione e al versamento dell'Iva dovuta per il mese di dicembre.
Lunedì 18 Gennaio 2021	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Lunedì 18 Gennaio 2021	Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, nonché le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.
Lunedì 18 Gennaio 2021	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel

	 mese precedente , in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione , con Modello F24
Lunedì 18 Gennaio 2021	 I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di dicembre 2020 .
Lunedì 18 Gennaio 2021	Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie , compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di dicembre 2020 .
Lunedì 18 Gennaio 2021	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente , nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
Lunedì 18 Gennaio 2021	 I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal "Decreto Cura Italia" (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento rateale , devono provvedere al versamento del restante 50% dei versamenti sospesi, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza della prima rata il 16 gennaio 2021 . Ricordiamo che l'altro 50% dei versamenti sospesi è

	<p>stato versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.</p>
Mercoledì 20 Gennaio 2021	<p>I Titolari di partita IVA devono provvedere al versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2020 (ottobre - novembre - dicembre), entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.</p> <p>Ricordiamo che l'imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro).</p>
Mercoledì 20 Gennaio 2021	<p>Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente</p>
Mercoledì 20 Gennaio 2021	<p>I fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verifica periodica abilitati devono trasmettere telematicamente all'Anagrafe tributaria i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.</p>
Mercoledì 20 Gennaio 2021	<p>Dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa, per i soggetti in regime speciale Iva MOSS.</p>
Mercoledì 20 Gennaio 2021	<p>Comunicazione all'Agenzia delle entrate, per via telematica, dei dati dei pensionati per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone Tv, da parte dei soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato.</p>
Lunedì 25 Gennaio 2021	<p>Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT.</p>
Mercoledì 27 Gennaio 2021	<p>I soggetti che non hanno beneficiato della proroga al</p>

16 marzo 2021 del **versamento dell'acconto Iva** relativo all'anno 2019, prevista dal Decreto Ristori quater, e non hanno effettuato (o effettuato in misura insufficiente) il versamento entro il **28 dicembre scorso**, **possono regolarizzare** versando l'imposta maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.